



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE MOTIVATO

IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

27 giugno 2016; relatori: avv.ti Luca Belloni Peressutti e Luca Donà

L'ottantenne Tizio, vedovo e senza figli, decide di destinare agli amati nipoti *ex fratre*, Caio e Sempronio, riservando a sé il diritto d'usufrutto vitalizio, il suo patrimonio immobiliare, costituito da un immobile ubicato nel centro storico di Roma, e da un altro immobile ubicato nel centro storico di Firenze.

Così nel 2005 Tizio trasferisce a Caio la nuda proprietà dell'immobile romano mediante atto pubblico di donazione, alla presenza di testimoni, con riserva al donante del diritto di usufrutto vitalizio.

Lo stesso giorno, con atto pubblico di compravendita senza testimoni, avente numero di repertorio immediatamente successivo, e contenente anch'esso la riserva all'alienante del diritto di usufrutto vitalizio, Tizio trasferisce la nuda proprietà dell'immobile fiorentino alla società Alfa, di cui Sempronio è socio unico. Ragioni di natura fiscale avevano indotto Sempronio a chiedere allo zio che il trasferimento dell'immobile a suo favore avvenisse mediante la vendita del cespite alla società Alfa. Gli assegni consegnati dalla società Alfa a titolo di pagamento del prezzo della compravendita non vengono posti all'incasso da Tizio.

Sei anni più tardi, nel 2011, a seguito di taluni dissapori con il nipote Sempronio, Tizio redige – e poi consegna al notaio Romolo Romani – un testamento olografo del seguente tenore: *“lego in eredità la proprietà dell'immobile di Firenze, originariamente destinato (in nuda proprietà) al mio nipote Sempronio, alla mia amica del cuore Mevia, destinataria finale anche di ogni mio residuo debito”*.

Morto Tizio nel 2015, la sua eredità viene devoluta sulla scorta del predetto testamento olografo.

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Mevia, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla vicenda.